



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 febbraio 2025

Flash Report ANGAISA 2024

Margine di intermediazione commerciale (stime/previsioni)

2021	28,39 %
2022	29,30 %
2023	29,60 %
2024	29,61 %
2025	29,45 %

L'appunto

“Il costo dell’energia è un macigno per la nostra economia: l’Italia ha costi energetici mediamente più alti del 50% rispetto a quelli dei principali Paesi UE. I nuovi rialzi non dipendono solo dalle crisi geopolitiche ma anche da speculazioni finanziarie. Inoltre, come ha ricordato la Commissione europea, anche le tasse pesano sui prezzi alti dell’energia”.

Carlo Sangalli
Presidente Confindustria



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it


Nuovo anno, nuove sfide: quali timori e aspettative per il 2025

Come previsto, il 2024 ha chiuso con una flessione, anche se meno significativa rispetto a quanto sarebbe stato lecito supporre, a seguito di una minor propensione delle famiglie ad investire sul “bene casa”, anche in termini di riqualificazione energetica. Il consuntivo 2024 dell’Osservatorio Vendite ANGAISA (campione di 137 aziende distributrici associate) ha fatto registrare un decremento dei fatturati pari al -5,48% rispetto al 2023. Il mese di dicembre si è chiuso con un -7,99% rispetto a dicembre 2023, mentre il secondo semestre del 2024 ha evidenziato un -6,25% rispetto al secondo semestre 2023. Oggi le imprese del settore sono chiamate a confrontarsi con quello che può davvero essere definito lo scenario “post-bonus”, in cui gli incentivi principali, bonus casa ed ecobonus in primis, sono stati drasticamente ridotti. Quali sono le preoccupazioni principali per i distributori associati? Ce lo hanno scritto le sessanta aziende che hanno ri-

sposto al nostro “Questionario Prospettico della Distribuzione Idrotermosanitaria 2024-2026”, indicando – oltre alle previsioni di crescita o decrescita del comparto – le problematiche più sentite e ritenute di “stretta attualità”.

L’attenzione di gran parte delle aziende è sicuramente focalizzata su quello che il Prof. Alberto Bubbio, nei suoi commenti presentati al recente Convegno ANGAISA, ha definito uno scenario di “ipercompetizione”, dato da una “concorrenza non solo numerosa, ma anche agguerrita, a testimonianza di una contenuta capacità competitiva di molte singole imprese (lo indica il 27,36% del campione)”. Sono soprattutto le grandi realtà che spaventano, sia quelle consolidate, sia quelle che si sono presentate da pochi anni nel nostro settore: i “grandi gruppi” (anche stranieri), il mondo elettrico, le ESCO, internet. E in parallelo i temi della concentrazione, dell’omnic-

segue a pag.2



continua da pag.1

nalità e del “canale corto”. Ma qualcuno sottolinea anche quanto avviene nel settore estetico, con l'avvento di nuovi soggetti esterni che complicano ulteriormente lo scenario: arredatori, interior designer, fornitori chiavi in mano.

Il secondo problema percepito è quello della “gestione” (15,09%), che tocca sia il problema dei rapporti con i fornitori, sia quello con la clientela privata e professionale (con modelli di offerta adeguati, che consentano di mantenere anche in futuro l'attuale livello del margine di intermediazione). Strettamente collegati sono i temi del credito, con problemi di liquidità lamentati nei confronti dei clienti privati e professionali e con le relative difficoltà di incasso, oltre all'aumento costante dei costi fissi: personale, ammortamenti, locazioni, mutui, ecc. È significativo che al terzo posto si trovino a pari merito (con l'11,32% delle risposte censite) i temi del

Mercato e del Personale. Se da una parte era scontato richiamare l'attenzione sulla fine (o sul brusco ridimensionamento) dell'“era-bonus”, con un calo della domanda non più supportata dai vecchi incentivi, colpisce la frequenza delle segnalazioni legate alle difficoltà nel trovare personale qualificato. Non è solo il problema fisiologico legato al ricambio generazionale; tengono banco anche le problematiche legate alla necessità di trattenere in azienda i collaboratori più validi e di presidiare il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti. Tanto più di fronte alle future sfide legate all'attuazione della Direttiva Case Green. I distributori cominciano inoltre a parlare sempre più spesso anche di “sostenibilità” (“con il passaggio alle energie rinnovabili, le aziende dovranno vendere e supportare prodotti più sostenibili e compatibili alle nuove tecnologie”), che può rappresentare un'opportunità di crescita per il mercato, a condizione

di riuscire a fare sistema e a farsi trovare adeguatamente preparati. Una percentuale pari al 7,55% del campione identifica le maggiori preoccupazioni con il contesto economico-sociale generale, ma pesa anche la consapevolezza delle variabili (e incognite) a livello globale, che possono portare a “interruzioni e/o aumenti dei costi della catena di fornitura, ad es. volatilità dei costi dei noli mare e dei trasporti su gomma, tenendo conto anche degli aspetti legati alla logistica”.

Residuale il tema della digitalizzazione (3,77%), che le aziende non vivono come preoccupazione prioritaria e in un solo caso viene menzionato il potenziale impatto dell'Intelligenza Artificiale. In base alle stime del Flash Report ANGAISA, per i fatturati delle aziende distributrici è attesa nel 2025 una ulteriore flessione, nell'ordine del -1,44%.

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

Diritto & Impresa

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2024, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale dicembre 2023 dicembre 2024 è pari a 1,1 (75% = 0,825). La variazione biennale dicembre 2022 dicembre 2024 è pari a 1,7 (75% = 1,275).

Fisco. Nuova dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

L'articolo 13 del [decreto legislativo n. 110 del 2024](#) - concernente il riordino del sistema nazionale della riscossione - ha modificato la disciplina prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introducendo nuove regole in materia di rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo. Le nuove disposizioni, che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, prevedono un progressivo innalzamento delle rate rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente, sia con riguardo agli importi fino a 120 mila euro, sia per quelli superiori alla citata soglia. Si ricorda che, per le istanze di rateizzazione

presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 19 del citato d.P.R. n. 602, nella versione previgente.

1. Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro

Per aderire alla rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo pari o inferiore a 120 mila euro, è sufficiente una semplice richiesta del contribuente, dove dichiararsi di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Ricevuta la richiesta, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, fino a un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per le domande di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, con riguardo a tale tipologia di debito, si ricorda che il numero massimo di rate concedibili era fissato in 72 rate. Le istanze di rateizzazione in parola possono essere presentate in autonomia, tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell'area riservata del sito web [www.](#)

[agenziaentrateriscossione.gov.it](#) e dell'App Equiclick, a cui è possibile accedere con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell'Agenzia delle Entrate). In caso di presenza di somme iscritte a ruolo, una volta effettuato l'accesso, è possibile visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo e, dopo aver selezionato gli atti da dilazionare, è possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l'esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, il contribuente può presentare la domanda di rateizzazione utilizzando il modello RS ([All.1](#)), disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, alla casella PEC dell'area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella o avviso (di cui all'elenco allegato al modello) oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

Se, invece, con la richiesta di rateizzazione, il contribuente documenta anche la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili

li, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

In tal caso, il contribuente dovrà trasmettere la richiesta di rateizzazione tramite gli specifici indirizzi pec della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione della cartella o avviso di cui si chiede la rateizzazione, utilizzando il modello RDF (All.2) e avendo cura di allegare anche la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare. La soglia di 120 mila euro è riferita all'importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione e, sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

2. Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro

L'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sussiste anche nel caso di istanze per la rateizzazione di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro. Verificati, quindi, i requisiti per l'accesso alla dilazione di pagamento, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

3. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

Come detto, l'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riguarda sia le istanze di rateizzazione degli importi superiori a 120 mila euro sia degli importi fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate. A tal proposito, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili.

Si ricorda che tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo:

- all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

lari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

- all'Indice di Liquidità e all'Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'Indice Beta per i condomini.

In alternativa alla documentazione sopra indicata, nel caso in cui si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, il contribuente potrà allegare la certificazione della inagibilità totale dell'immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione. Per tale tipologia di istanze soggette all'obbligo di documentazione, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo alla sezione "Rateizzazione", è disponibile il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate", attraverso cui è possibile verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l'importo indicativo delle stesse. Si ricorda che è possibile utilizzare il modello RDF (All.2) anche per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili e inviarlo, corredata della documentazione richiesta, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli degli Uffici competenti.

Lavoro. Nota INL n. 579 del 22/01/2025. Indicazioni operative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ex art. 26, comma 7 bis D. Lgs. n. 151/2015.

Si trasmettono indicazioni in merito alla nota emanata dall'Ispettorato del Lavoro, [n. 579/2025](#), attraverso la quale l'INL fornisce le prime istruzioni operative e procedurali rispetto alle novità introdotte dall'art. 19 della Legge n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. La nuova norma di cui all'art. 19 L. n. 203/2024 integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'aggiunta del comma 7 bis all'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, introducendo nell'ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. Nel dettaglio, la citata disposizione consente al datore di lavoro, in caso di allontanamento ingiustificato del lavoratore dalla postazio-

ne lavorativa per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro che potrà verificare la veridicità della comunicazione. Tale comunicazione ha l'effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro valorizzando l'assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi, salvo il caso in cui il suddetto dimostri l'impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Innanzitutto, l'Ispettorato chiarisce che il datore è tenuto ad inviare, "preferibilmente a mezzo PEC", la comunicazione di assenza ingiustificata del lavoratore alla sede dell'INL territorialmente competente, "da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro". Altresì, specifica che tale comunicazione va effettuata laddove il datore abbia preliminarmente verificato il protrarsi dell'assenza ingiustificata oltre i termini consentiti e solo qualora intenda far valere tale assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota in commento, fornisce utili spiegazioni in ordine al contenuto della comunicazione da trasmettere e alle verifiche che è tenuto svolgere. Difatti tale comunicazione deve riportare "tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza". Per semplificare tale adempimento, l'INL mette a disposizione un modello di comunicazione disponibile [cliccando qui](#). Ricevuta la comunicazione, gli organi dell'INL preposti alla verifica potranno contattare il lavoratore, ma anche altro personale impiegato, al fine dell'accertamento della veridicità della suddetta comunicazione. In questo l'ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale completare le dovute verifiche. Decorso il termine contrattuale o legale dell'assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all'Ispettorato, il datore potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. L'effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri "l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assen-

continua da pag.3

za". A tal riguardo, l'Ispezzato chiarisce che laddove il lavoratore dia effettivamente prova dell'impossibilità di comunicare i motivi alla base dell'assenza o la circostanza di averli comunicati – o ancora, laddove l'Ispezzato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro - l'INL sarà tenuto a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto, sia al datore di lavoro. Infine, l'Ispezzato Nazionale del Lavoro stabilisce che, nell'ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze da parte del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni), lo stesso avrà facoltà di riquilibrare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Lavoro. Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche.

L'Agenzia delle Entrate, con [interpello n. 17/E del 30 gennaio 2025](#), fornisce chiarimenti sulle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per ottenere il rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR. In particolare, l'istante si rivolge all'Agenzia delle Entrate riguardo alla necessità di autenticare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i dipendenti devono fornire al datore di lavoro per ottenere il rimborso. La questione nasce dal fatto che

l'art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR, ha previsto che "non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00", tra l'altro, "il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i adottivi o affidati...". La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la circolare 5/E del 2024, precisando che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, "il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame". La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, ma, nel documento di prassi nulla viene detto in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione. Al riguardo, nella risposta in oggetto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione sostitutiva può essere accettata senza

autenticazione, a patto che il lavoratore la firmi in originale e alleggi una copia del proprio documento di identità. Questo perché il destinatario finale della dichiarazione è un ente pubblico, che ha il compito di effettuare i controlli necessari.

Previdenza. INPS. I minimali e massimali di retribuzione per l'anno 2025.

L'INPS, con [circolare n. 26 del 30 gennaio 2025](#), ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

I valori riguardano:

- minimali di retribuzione giornaliera;
- minimali per i lavoratori a tempo parziale;
- aliquota aggiuntiva dell'1%;
- massimale della base contributiva e pensionabile;
- limite retributivo per copertura assicurativa;
- importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;
- retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Previdenza. INAIL. Autoliquidazione Inail 2024/2025. Pagamento rateale.

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 370 del 14 gennaio 2025](#), comunica i coefficienti per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione 2024-2025.

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / S.I. SOLUZIONI INFORMATICHE.



E' operativo l'accordo-quadro con S.I. Soluzioni Informatiche, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da un leader nel settore dello sviluppo software.

S.I. Soluzioni Informatiche sviluppa da più di 30 anni soluzioni innovative per le aziende di distribuzione, coniugando una profonda conoscenza delle tecnologie di frontiera

con le esigenze del mercato di riferimento. GadMEL NewTech è un applicativo completo e specifico per il settore idrotermosanitario.

L'architettura del data base è stata progettata per rispondere alle esigenze del settore con funzionalità specifiche, tra cui: showroom, documenti di acconto, articoli generici e capitolati nei preventivi, ricerca semplice ed immediata degli articoli anche da catalogo, listini ANGAISA, consegne intelligenti, lotti in acquisto ed in vendita. La gestione puntuale dei rapporti contrattuali con fornitori, imprese e clienti, l'approvvigionamento del magazzino, così come il controllo dei margini di contribuzione, integrate in GadMEL NewTech rappresentano il vantaggio competitivo delle Aziende che lo hanno adottato.

Con GadMEL NewTech, evoluzione tecnologica dell'ERP, S.I. Soluzioni Informatiche è in grado di coprire tutte le esigenze di business: dalla Supply Chain alla logistica avanzata, dalla qualificazione prodotti al commercio online, B2B e B2C, dal CRM alla Business Intelligence, fino all'Intelligenza Artificiale integrata per interpretare le email e i messaggi in linguaggio naturale, tramite chatbot.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).